

COMUNE DI MORTERONE
PROVINCIA DI LECCO

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AUTORIZZAZIONE AL
TRANSITO SULLE STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 27/05/2006

**Modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 28/11/2007 -
n. 14 del 18/06/2008 – n. 08 del 21/02/2009 – n. 34 del 24/11/2009 –
n. 23 del 22/11/2011 – n. 26 del 30/09/2015 – n. 16 del 17/05/2019**

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro – silvo – pastorali di proprietà pubblica:

- strada da Morterone a Brumano per il tramite del Passo del Palio *compreso il tratto che conduce all'alpeggio E.R.S.A.F.*”;
- strada per località Frasnida
- *strada per località Val Boazzo*
- strade future;

e delle strade private dichiarate di pubblica utilità, in linea alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 08.08.2003, n. 7/14016 recante “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro – silvo – pastorale”, dell'art. 21 della L.R. 28.10.2004, n. 27 e dai Piani Generali di Indirizzo Forestale.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

ART. 2 – SOGGETTO GESTORE

Soggetti gestori delle strade agro – silvo – pastorale sono:

- per la strada da Morterone a Brumano: i comuni di Morterone e Brumano;
 - per la strada per località Frasnida: il comune di Morterone;
- di seguito denominati semplicemente Proprietà.

Tali soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso ordine di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente gestore.

ART. 3 – CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della proprietà o del Gestore.

Tale cartello dovrà di norma essere posizionato alle due estremità della strada e, se del caso, in corrispondenza dell'intersezione, lungo il tracciato, di strade diverse soggette a pubblico transito.

Su tali cartelli, oltre al divieto di transito, dovrà essere apposta la dicitura “escluso mezzi autorizzati con Delibera di C. C. n. del ”.

ART. 4 – CHIUSURA CON BARRIERA

La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa da idonea barriera, e munita di chiave.

Il posizionamento e/o la realizzazione della sbarra dovranno essere attuati in maniera tale da garantire libero accesso continuativo al passaggio di persone, animali, biciclette (mountain bike).

ART. 5 – ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc., dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta alle due estremità della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

La strada si ritiene non percorribile nel periodo di innevamento.

ART. 6 – PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro – silvo – pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada.

Chiunque transiti, a qualsiasi titolo, sulla strada lo fa a proprio rischio e pericolo.

ART. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di successive altre persone di cui all'art. 8, la residenza, le motivazioni dell'accesso e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

ART. 8 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, unitamente ad apposito contrassegno, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

In alternativa al contrassegno potrà essere collocata, con le stesse modalità espositiva, copia dell'autorizzazione rilasciata.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) *eventuali altre persone diverse dall'intestatario purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:*
 - *discendente di primo grado e relativo coniuge;*
 - *ascendente di primo grado e relativo coniuge;*
 - *coniuge - collaterale di primo grado. I collaterali di primo grado potranno essere autorizzati solo qualora, unitamente alle persone autorizzate ai sensi della presente lettera b), non superino il numero di tre;*
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello. (tara e peso a pieno carico).

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziali (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro – silvo – pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore che è direttamente interessata dal motivo del rilascio del permesso.

L'autorizzazione comporta il pagamento di una cauzione di € 50,00 a garanzia della restituzione delle chiavi consegnate per l'accesso.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1)** proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro – silvo – pastorali (conduttori agricoli, allevatori, alpeggiatori);

- A3)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro – silvo – pastorali (tra cui gestori di rifugi, operatori agrituristici, ecc.);
- A4)** altre categorie di utenti che intendono usufruire della strada per necessità motivate;
- B1)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3)** soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4)** esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro – forestali ed edili; (*ivi comprese le imprese boschive*);
- C2)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1)** esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico – ambientali purchè debitamente documentate;
- D2)** esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3)** esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, escursioni turistiche con mezzi tipo quadricicli, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
- E1)** esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, altre manifestazioni di carattere sociale e culturale;
- E2)** esigenze connesse all'effettuazione di manifestazioni sportive, a carattere competitivo e non (corse a piedi, in bicicletta, ecc.).
- E3)** esigenze connesse all'effettuazione di escursioni guidate con motoveicoli a quattro ruote ("quad") o similari.
- F1)** *esigenze connesse al taglio di lotti boschivi e raccolta legna per uso focatico assegnati dal Comune ai residenti, per i giorni necessari.*
- G1)** *cittadini residenti nel Comune di Morterone – Il permesso sarà unico e valevole per le tre strade previste dal Regolamento.*
- H1)** *soggetti diversi da quelli indicati nelle altre categorie d'utenza solo per il periodo 01/04 – 30/11, autorizzati tramite pass giornaliero o trimestrale. Il permesso da parte dei soggetti di cui alla presente lettera, potrà essere richiesto esclusivamente per la strada Morterone – Brumano.*

Il permesso di cui sopra si intende riconosciuto valido ai sensi dell'art. 21 commi 3[^] e 4[^] della L.R. 28.10.2004, n. 27.

La sussistenza ed il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarata dal richiedente unitamente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione al transito nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (atto sostitutivo di notorietà).

In qualsiasi momento l'amministrazione (Ente Gestore) si riserva la revoca dell'autorizzazione al transito qualora vengano meno le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

ART. 9 – OBBLIGHI VARI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:

- di esporre in modo ben visibile il contrassegno di autorizzazione sul proprio mezzo;
- di procedere a velocità moderata e osservare tutte le norme in materia di circolazione stradale, ed in particolare di non interferire e, per quanto possibile agevolare, il transito di pedoni, animali al pascolo, mezzi di servizio nonché lo svolgimento delle attività di carattere agro – silvo – pastorali e forestali;
- non occupare e/o sostare in via permanente o transitoria sulle piazzole di interscambio, queste ultime costituenti parti integrante della strada in trattazione.
- di fornire la massima collaborazione all'Ente Gestore e alle Amministrazioni Comunali onde garantire l'idoneo mantenimento e funzionalità della strada stessa;

ART. 10 – REGISTRO PERMESSI

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazioni del periodo di validità, relativa scadenza e importo incassato.

ART. 11 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli, che oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 24.12.1969, n. 990.

ART. 12 – LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 15 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, pertanto è fissato in t. 4..

ART. 13 – DEROGHE AI LIMITI DI PESO TRASPORTATI.

Nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di cui al precedente art. 8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, e comunque la costituzione di idonea cauzione, come da successivo art. 17.

ART. 14 – ESENZIONE AI LIMITI DI TRANSITO.

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo e Lecco, della Comunità Montana Valle Imagna, della Comunità Montana Valsassina e Valvarrone, dell'ERSAF, nonché dei comuni interessati (Comune di Brumano –Morterone – Cremeno - Cassina) e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o di controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento (protezione civile, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, C.R.I. e similari) (ENEL, SOLE, TELECOM, Ente e/o soggetti manutentori di infrastrutture di pubblica utilità);
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale Regionale, le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);

- *Gli amministratori, i dipendenti e collaboratori comunali hanno libero accesso per lo svolgimento di incarichi e/o funzioni da svolgere per conto del Comune.*

ART. 15 – SANZIONI

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro – silvo – pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 20.04.1992 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10.09.1993 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta una sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 750,00 con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 300,00.#

In aggiunta, ai sensi dell'art. 23 – 8^ comma della L.R. 28.10.2004, n. 27, chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, commi 3 e 4 della legge medesima, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 300,00 Euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

ART. 16 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni deve essere strettamente limitato alle necessità d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Per le categorie d'utenza ricomprese alle esigenze di tipo A e B, l'autorizzazione ordinariamente di validità annuale si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno fermi restando i requisiti originari (ulteriormente da ribadire con ulteriore dichiarazione) e la dimostrazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 22 del presente regolamento.

- Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino a 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino a 1 mese eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per il taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavori svolto, il/I mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

ART. 17 – POLIZZA FIDEJUSSORIA – CAUZIONE

La proprietà o il gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o comunque la costituzione di una cauzione nei modi e nelle forme più opportune, a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradali e manufatti) causati dall'Impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 18 – MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione delle sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno oggetto, consentire la libera circolazione della strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro – silvo – pastorale tutte le segnalazioni e indicazioni utili per il corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti, con controllo da parte degli organizzatori.

ART. 19 – COMPETIZIONI E ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE CON VEICOLI A MOTORE

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto trial, quadriciclo, ecc. nonché attività escursionistiche guidate con mezzi a motore idonei al transito, potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi di svolgimento dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 20 – VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Forestale Regionale e Guardie Ecologiche Volontarie, sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 21 – DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro – silvo – pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

ART. 22 – MANUTENZIONE

La manutenzione della strada agro-silvo-pastorali è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a tale destinazione, costituito dagli importi versati dagli utenti.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore a:

- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A, eccetto A4, - € 100,00
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 - € 50,00
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 - € 50,00
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3 - € 50,00
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B4 - € 50,00
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 - € 100,00 annuale
- € 30,00 settimanale
- € 10,00 giornaliero
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 - € 10,00 / giorno
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 - € 30,00/settimana
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2 - € 30,00/settimana

- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D3 - € 30,00/settimana
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A4 - € 50/mese sino ad un max di €. 200,00 l'anno
- per categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E3 - € 10,00 / giorno per veicolo
- per categorie d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo F1 - € ///
- per categorie d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo G1 - € 100,00/anno
- per categorie d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo H1 - € 10,00 / giorno
- € 50,00 / trimestrale

Per i permessi relativi alle categorie A1 – A2 – A3, per le autorizzazioni oltre alla prima, rilasciate a soggetti legati all'intestatario del 1° permesso da uno dei vincoli di parentela di cui all'art. 8, le tariffe sono ridotte del 50%.

Le spese di manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali, non coperte da contribuzioni di Enti sovracomunali, saranno concordate con i titolari delle autorizzazioni al transito e con gli eventuali altri Comuni o Enti proprietari.

ART. 23 – CONVENZIONE

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori e opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

ART. 24 – CLASSIFICAZIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno le Comunità Montane redigono apposite proposte per l'individuazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro – silvo – pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

ART. 25 – GIORNATA DELLE STRADE

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le “Giornate delle strade”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

ART. 26 – CONTROLLI

La Proprietà o il Gestore della strada agro – silvo – pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE

“ _____ ”

N. _____ DEL _____

VISTO il “Nuovo Regolamento Comunale per l’autorizzazione al transito sulle strade agro – silvo – pastorali”, approvato con deliberazione di C. C. n. 24 del 27/05/2006 e modificato con Deliberazioni di C. C. n. 23 del 28/11/2007, n. 14 del 18/06/2008, n. 08 del 21/02/2009, n. 34 del 24/11/2009, n. 23 del 22/11/2011, n. 26 del 30/09/2015 e n. 16 del 17/05/2019;

VISTA la richiesta in data ____/____/____;

VISTA l’attestazione di versamento di € _____;

VISTA la documentazione in atti;

SI AUTORIZZA

Il sig. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____

ed il sig. (*DISCENDENTE DI PRIMO GRADO*) _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____

ed il sig. (*ASCENDENTE DI PRIMO GRADO*) _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____

ed il sig. (*COLLATERALE DI PRIMO GRADO*) _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____

A transitare nel rispetto delle norme dettate dal “Nuovo Regolamento Comunale per l’autorizzazione al transito sulle strade agro – silvo – pastorali”, sulla strada agro-silvo-pastorale “ _____ ”, con i seguenti mezzi:

- a) Marca/Modello _____ Targa _____ ;
- b) Marca/Modello _____ Targa _____ ;
- c) Marca/Modello _____ Targa _____ ;

IL SINDACO

(_____)

La presente autorizzazione è rilasciata in data _____ - Non è valida in fotocopia - ed ha validità sino al _____

Rilasciata/e n. _____ chiave/i, da riconsegnarsi presso gli uffici comunali nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza della presente autorizzazione.

Firma per ricevuta _____

